



Città di Pescia

A.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

ORDINANZA DEL SINDACO N°

47

DEL

- 6 AGO. 2015

**MISURE CONTINGIBILI ED URGENTI PER LA TUTELA DELL'IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE**

IL SINDACO

Premesso che l'acqua è una risorsa pubblica ed esauribile di prima ed assoluta importanza e come tale l'uso è assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni, in presenza di motivi di pubblico interesse;

Considerato che la stagione estiva rappresenta ulteriore elemento di criticità e la probabile carenza degli apporti meteorici può determinare uno stato di sofferenza per molti corpi idrici sia superficiali che sotterranei;

Tenuto conto che le fonti di approvvigionamento per il comune di Pescia, soprattutto quelle delle aree collinari e montane, rappresentate da acquedotti di provenienza sorgiva non permettono, per le possibili carenze sopra descritte, sufficienti accumuli di acqua destinata alle frazioni montane e collinari, a causa anche di una maggior richiesta di prelievo dovuta all'aumento di residenti in periodo estivo;

Considerato altresì che il gestore del pubblico acquedotto Società Acque S.P.A. ha inviato, a tutti i sindaci dei Comuni serviti dalla stessa, una richiesta (Prot.0035247 del 24/07/2015), nella quale si evidenzia in particolare quanto segue:

"Pur provenendo da due anni consecutivi (2013-2014) caratterizzati da precipitazioni in linea con le medie del periodo e talvolta superiori, lo scorso inverno è stato caratterizzato da temperature decisamente superiori alla media (fig. 1) e ad una successiva primavera con precipitazioni assai inferiori alla media del periodo (fig. 2). Ulteriormente, le alte temperature che hanno caratterizzato questa prima parte dell'estate, a loro volta, stanno incidendo significativamente sui livelli di consumo della risorsa. Ad oggi, anche grazie ai massicci interventi realizzati negli anni precedenti per la ricerca sistematica delle perdite occulte, la gestione e regolazione ottimale delle pressioni in rete, la sostituzione delle condotte, la perforazione di nuovi pozzi e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento, non ci troviamo in una situazione di effettiva carenza idrica.

Tuttavia, nel caso si prolungasse ancora a lungo questa situazione (alte temperature, assenza di precipitazioni), potrebbero generarsi situazioni di difficoltà. Per prevenirle, si rende necessario attivare misure per un oculato utilizzo della risorsa e per contrastare gli sprechi. In proposito le ricordo che il vigente regolamento del servizio idrico vieta permanentemente, per tutte le tipologie di utenza, i seguenti usi impropri di acqua potabile:

- Il riempimento di piscine private (per le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a un'utenza pubblica le modalità ed i tempi di riempimento devono essere concordati con il soggetto gestore del servizio idrico integrato);
- il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli ad uso privato, svolto nell'ambito di un'attività produttiva;
- l'alimentazione di impianti di irrigazione a servizio di orti e giardini pubblici o privati aventi superfici di irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati;
- l'innaffiamento e l'irrigazione delle superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private;
- l'irrigazione connessa con un'attività produttiva;
- l'alimentazione degli impianti di climatizzazione ed in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso. Tale divieto vale per gli impianti di condizionamento installati a partire dal 28/5/2008 (data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 8 bis della Legge regionale 21/7/1995, emanato con Decreto della Giunta regionale n. 29/r del 26/5/2008).

- le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.

Tuttavia a scopo cautelativo, considerata la situazione, la invito ad emettere anche apposita ordinanza con la quale vietare, oltre a quelli sopra menzionati e fino alla cessazione del periodo di criticità, tutti gli utilizzi di acqua del civico acquedotto per usi diversi da quello alimentare, igienico-sanitario e idro-potabile, ivi inclusa l'irrigazione di orti e giardini di qualunque dimensione, ed il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli, ai sensi del Piano di Prevenzione delle Emergenze Idriche (delibere ex-ATO 2 Basso Valdarno n. 24 del 19/5/2006 e 28 del 2/5/2007) e dell'art. 9, lettera h, del Regolamento del Servizio Idrico,

Ai fini di una maggiore efficacia dell'azione di prevenzione, raccomando l'adozione dell'ordinanza a tutti i comuni del territorio gestito, anche se la situazione non presenta in tutte le zone i medesimi livelli di criticità."

Valutato che, per tutto quanto sopra, sussistano le necessità e l'urgenza di razionalizzare in modo compiuto il prelievo e l'uso della risorsa idrica;

Ritenuto per tutto ciò di dover provvedere in merito per preservare una maggior risorsa disponibile per l'uso alimentare e domestico ed evitare quindi un uso improprio dell'acqua erogata dall'acquedotto pubblico;

Rilevato pertanto la contingibilità, urgenza e necessità di preservare, al fine della tutela igienico – sanitaria della popolazione, una quantità di acqua potabile disponibile per l'uso potabile, riducendo in tutto il territorio comunale i prelievi dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli alimentari ed igienici, al fine di evitare eventuali disagi ai cittadini causati da un uso improprio della stessa;

INVITA

Tutti gli utenti del servizio idrico ad un uso estremamente accorto dell'acqua fornita dal pubblico acquedotto, adottando ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio dell'acqua potabile

ORDINA

A tutti i cittadini, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino alla revoca della stessa, il DIVIETO dei seguenti utilizzi dell'acqua potabile fornita dal pubblico acquedotto, escluso l'utilizzo per le esigenze alimentari domestiche:

- Il riempimento di piscine private (per le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a un'utenza pubblica le modalità ed i tempi di riempimento devono essere concordati con il soggetto gestore del servizio idrico integrato);
- il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli ad uso privato, svolto nell'ambito di un'attività produttiva;
- l'alimentazione di impianti di irrigazione a servizio di orti e giardini pubblici o privati aventi superfici di irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati;
- l'innaffiamento e l'irrigazione delle superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private;
- l'irrigazione connessa con un'attività produttiva;
- l'alimentazione degli impianti di climatizzazione ed in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso. Tale divieto vale per gli impianti di condizionamento installati a partire dal 28/5/2008 (data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 8 bis della Legge regionale 21/7/1995, emanato con Decreto della Giunta regionale n. 29/r del 26/5/2008).

La presente ordinanza viene emessa ai sensi della vigente normativa:

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29/R del 26/05/2008 "Disposizioni in materia di risorse idriche", con cui si stabilisce che in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli usi non essenziali;

Art. 98 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" in cui si prevede l'adozione di misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e riduzione dei consumi";

Art. 50 comma 5 del D.Lgs n.267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali" che stabilisce le competenze del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, per l'adozione di provvedimenti di natura contingibile ed urgente per la tutela dell'igiene e sanità pubblica.

AVVERTE

Saranno eseguiti controlli da parte della ASL 3, dalla Polizia Municipale, dalla Società Acque S.P.A. e da tutti gli altri organi di vigilanza ed in caso di accertata violazione alla presente, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs n.267/2000 s.m.i., saranno applicate le conseguenti sanzioni amministrative, fatti salvi ulteriori provvedimenti

INFORMA

La presente ordinanza potrà essere integrata sulla base di ulteriori dati di criticità che fornirà il gestore del servizio.

La presente ordinanza resterà in vigore fino a quando non saranno cessati i presupposti per i quali è stata emessa e dichiarati dalla Società Acque S.P.A.

A seguito di apposita comunicazione della società, con successivo atto, ne sarà pertanto disposta la revoca.

Il presente provvedimento è contestabile davanti al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della cittadinanza con i necessari mezzi di diffusione.

PARERE DEL DIRIGENTE

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013) esprimo parere favorevole.

Il Dirigente del servizio 3 – Gestione del Territorio
(Ing. A. Sergio Borracchini)


Il Sindaco
Oreste Giurlani